



ORDINE
AVVOCATI
UDINE



Trieste, 24 aprile 2024

Illustrissimo
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Dott. **Massimiliano Fedriga**
mail: presidente@regione.fvg.it

Illustrissimo
Assessore alla Salute e Politiche Sociali
Dott. **Riccardo Riccardi**
mail: assessorosalute@regione.fvg.it

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Oggetto: Regolamento di attuazione art. 23 L.R. 6 agosto 2021 n. 12 e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli art. 31 e 33 L. R. 31 marzo 2006, n. 6

Illustrissimo Presidente,

Illustrissimo Assessore,

con la presente, i Presidenti dei Consigli degli Ordini forensi della Regione Friuli Venezia Giulia, intendono richiamare l'attenzione dell'amministrazione regionale sul "*Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza*" emesso con Decreto del Presidente della Regione n. 0215/Pres. del 22.12.2023 e, in particolare, sulla seguente disposizione "*Non possono operare nei CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti*" (All. A, sub 23), inserita fra i requisiti richiesti per il personale.

Tale criterio, che sappiamo essere inserito anche nell'intesa Stato-Regioni e Province autonome BZ e TN del 22.09.2022 relativa ai "*Requisiti minimi del Centri antiviolenza e Case Rifugio*" all'art. 3 co. 5 che anche la prevede, è in contrasto con la legislazione vigente e con le regole deontologiche della professione forense.

Attribuire al difensore inclinazioni personali e professionali facendole discendere dallo specifico mandato a lui conferito, vuol dire stravolgere la figura dell'avvocato, libero di difendere il proprio cliente da qualsiasi accusa, senza, per ciò solo, essere relegato al ruolo di compiacente sostenitore dell'impianto accusatorio del proprio assistito, come pare suggerire la norma oggi censurata.

Secondo la legge professionale forense (legge n. 247/2012), l'Avvocato è soggetto solo alla legge e alle regole deontologiche ed esercita la professione con libertà, indipendenza e autonomia, così come previsto dalla Costituzione (artt. 3, 24, 27). Il principio di indipendenza che informa l'esercizio dell'attività forense assicura piena efficacia all'esercizio del diritto di difesa e non tollera incompatibilità diverse da quelle previste dalla legge, che sono volte a garantire l'autonomia e l'autodeterminazione del professionista, sia nell'accettazione dell'incarico che nell'esecuzione del mandato. I doveri deontologici cui i professionisti sono tenuti, inoltre, impongono allo stesso di svolgere il proprio lavoro con lealtà, oltre che con competenza e diligenza, incorrendo diversamente nel reato di infedele patrocinio. Infine, la previsione del regolamento in esame costituisce un evidente limite all'accesso alla giustizia da parte dei cittadini e presenta in tal senso un profilo di incostituzionalità, in violazione dell'art. 24 della Carta Costituzionale.

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti rappresentanti degli ordini forensi della regione, chiedono che venga modificato il regolamento regionale sopra richiamato con l'eliminazione del paragrafo sub 23 - All. A) fra i requisiti richiesti ai CAV della regione, rimanendo a disposizione per un'eventuale interlocuzione sul tema.

Con i migliori saluti

Avv. Alessandro Cuccagna
Presidente Ordine Avvocati Trieste

Avv. Raffaella Sartori
Presidente Ordine Avvocati Udine

Avv. Igor Visentin
Presidente Ordine Avvocati Pordenone

Avv. Lucia Galletta
Presidente Ordine Avvocati Gorizia